



COMITATO PARALIMPICO ITALIANO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa.....	3
Riferimenti normativi	4
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024.....	7

Premessa

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*.

Le finalità del PIAO sono, in sintesi:

- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), attraverso la pubblicazione del Piano in argomento, intende comunicare alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il CIP, riconosciuto Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge n. 124 del 7/08/2015 e reso attuativo dal Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, nonché dallo Statuto modificato dal Consiglio Nazionale il 29 maggio 2018 con atto deliberativo n. 9 e approvato con DPCM dell’11 luglio 2019, è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (riconosciute solo da CIP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (riconosciute solo dal CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (unico soggetto giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (unico soggetto giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica).

Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l’agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici Estivi e Invernali, che si svolgono nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi circa due settimane dopo i Giochi Olimpici.

Ad oggi il CIP riconosce 64 Entità Sportive tra Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) (9), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) (19), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) (9), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) (1), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) (10), Enti di Promozione Paralimpica (EPP) (1) ed Associazioni Benemerite (15).

Oltre alla Preparazione Paralimpica, le altre attività istituzionali del CIP riguardano i temi della Promozione, l’Avviamento, la Scuola, l’Impiantistica e il Territorio.

Riferimenti normativi

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito anche “PIAO”) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:

- all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
- all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis.

La modalità scelta dal legislatore per rendere attuativo questo nuovo strumento di pianificazione e programmazione, sono state quelle di un regolamento, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (cfr. art 6, comma 5, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021) e di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cfr. art. 6, comma 6, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021).

Al fine di meglio comprendere l’intera gestazione dei provvedimenti attuativi, si riporta di seguito una breve cronistoria di tutti i passaggi che si sono susseguiti fino alla loro approvazione definitiva e successiva pubblicazione:

- In data 2 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- In data 29 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Nelle adunanze del 8 e 17 febbraio 2022 la Sezione Consultiva per gli atti Normativi del Consiglio di Stato, si è espressa con parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, suggerendo, tuttavia, correttivi e integrazioni allo stesso
- In data 9 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata, sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e

abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

- In data 30 marzo 2022, la V Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- In data 5 aprile 2022 la 5a Commissione del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- In data 6 aprile 2022 la I Commissione della Camera dei deputati e la 1a Commissione del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- In data 26 maggio 2022, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- In data 26 maggio 2022, la Sezione Consultiva per gli atti Normativi del Consiglio di Stato, si è espressa con parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- In data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- In data 30 giugno 2022, è stato pubblicato, sul sito dello stesso Ministero, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113;

- In data 30 giugno 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha provveduto a rendere accessibile la piattaforma (<https://piao.dfp.gov.it>) che permetterà di effettuare la trasmissione dei PIAO di tutte le Amministrazioni tenute all'adempimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

Scadenze e applicazione del PIAO

Il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" definisce le scadenze e il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del DL n. 80/2021 - convertito in Legge n. 113/2021, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del DL n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del DL n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022 - il PIAO doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, il termine del 31 gennaio è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

A regime, invece, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL n. 80/2021 - convertito in Legge n. 113/2021 e dell'art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione - il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio e aggiornato, a scorrimento, annualmente.

L'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 individua, inoltre, modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. In particolare, tali amministrazioni devono riportare nel proprio PIAO:

- le attività relative alla mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del Decreto considerando, a sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

- compilare le sottosezioni *a) Struttura organizzativa*, *b) Organizzazione del lavoro agile* *c) Piano triennale dei fabbisogni di personale* (evidenziando solo la programmazione delle cessazioni dal servizio) della Sezione Organizzazione e Capitale umano prevista dall'art. 4 del medesimo Decreto per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022.

Sulla base del quadro normativo di riferimento sopra esposto, di seguito è riportato il PIAO 2022-2024 del CIP che è stato predisposto seguendo lo "schema" e la relativa "guida alla compilazione" allegati al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 e tenuto conto che l'Ente ha già approvato il proprio bilancio di previsione 2022, il Piano Performance 2022-2024 e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente: COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Indirizzo: Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma (RM)
Codice fiscale/Partita IVA: 1464901100
Presidente: Luca Pancalli
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 0
Telefono: 06-8797
Sito internet: <https://www.comitatoparalimpico.it/>
E-mail: segreteria generale@comitatoparalimpico.it
PEC: protocollo@pec.comitatoparalimpico.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.2 Performance	Sebbene la compilazione di tale Sezione non sia prevista per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, si evidenzia che il CIP ha adottato il Piano della Performance 2022-2024, con deliberazione di Giunta Nazionale n. 138 del 27.01.2022.
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	Non si rilevano aggiornamenti rispetto alla mappatura dei processi riportata nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 209 del 28.04.2022

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa	<p>Il CIP opera attraverso i propri organi che sono, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Il CIP si avvale inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, di un'organizzazione territoriale composta da Soggetti riconosciuti e da Strutture Territoriali.</p> <p>I <u>soggetti riconosciuti</u> sono: n. 9 Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP); n.19 Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP); n.9 Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); n. 1 Disciplina Sportiva Paralimpica (DSP), n.10 Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP); n. 1 Enti di Promozione Paralimpica (EPP) e n.15 Associazioni Benemerite.</p> <p>Le <u>strutture territoriali</u> sono, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, i</p>
------------------------------------	--

	<p>Comitati Regionali e i Delegati Provinciali.</p> <p>Il CIP non ha personale alle proprie dipendenze in quanto si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.A. che ha assunto in carico tutto il personale già presente alle dipendenze del CIP, secondo il disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 43/2017.</p> <p>Al 31.12.2021 sono n. 70 le risorse che lavorano presso il CIP; tra queste, n. 4 dirigenti di cui 1 avente funzione di Segretario Generale, i cui dati sono pubblicati al link:</p> <p>https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente/personale.html</p> <p>Il CIP è strutturato con i seguenti Uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segreteria Presidenza • Segreteria Generale • Organi Collegiali • Ufficio Cerimoniale • Avviamento • Comunicazione, Marketing ed Eventi • Preparazione Paralimpica • Ufficio Scuola • Statuti, Regolamenti, Convenzioni • Amministrazione • Territorio • Ufficio Acquisti • Centro di Preparazione Paralimpica
<p>3.2 Organizzazione del lavoro agile</p>	<p><i>Tale sezione non è applicabile al CIP in quanto non ha personale alle proprie dipendenze.</i></p>
<p>3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale</p>	<p><i>Tale sezione non è applicabile al CIP in quanto non ha personale alle proprie dipendenze.</i></p>